

### 3. La responsabilità penale nel codice penale

(Andrea Conz)

Con la legge n. 190/2012, sono state apportate alcune rilevanti modifiche al Libro I Titolo II Capo III ed al Libro II Titolo II Capi I e II del codice penale, aventi rispettivamente come oggetto la disciplina delle pene accessorie ed i delitti dei pubblici ufficiali e dei privati contro la pubblica amministrazione.

Illustriamo, in via preliminare, le modifiche alla parte speciale del codice contenute nelle lettere da *d*) ad *r*) dell'art. X.

#### *3.1. Il nuovo delitto di concussione e di indebita induzione a dare o promettere utilità ex art. 319-quater c.p.*

Nella novellata formulazione dell'art. 317 c.p., con l'aumento della pena minima da quattro a sei anni di reclusione, il legislatore ha inteso limitare il ruolo di soggetto attivo per il delitto di **concussione** per costrizione ai soli pubblici ufficiali così ritenendo non penalmente rilevante l'analoga condotta commessa dagli incaricati di pubblico servizio; altresì, con la riforma si è inteso abolire la seconda condotta della concussione consistente nell'induzione del pubblico ufficiale a che taluno dia o prometta indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Con riferimento alla prima modifica, cioè l'esclusione dell'incaricato di pubblico servizio dai soggetti "propri" della concussione per costrizione, si individua un'ipotesi di *abolitio criminis* che comporta l'applicazione della disciplina prevista nell'art. 2 co. 2 c.p.. Pertanto, se un incaricato di pubblico servizio risulta indagato per concussione mediante costrizione, quale condotta commessa prima dell'entrata in vigore del testo di riforma, la competente Procura della Repubblica dovrà richiedere l'archiviazione del procedimento penale; in caso di esercizio dell'azione penale e di processo pendente innanzi al giudice dell'udienza preliminare, quest'ultimo dovrà emettere sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p.; se invece è stato emesso il decreto che dispone il giudizio, il collegio giudicante pronuncerà sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 469 c.p.p. o, se vi è stata dichiarazione di apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 129 di rito; infine, nell'ipotesi in cui il processo giunga al suo epilogo con la discussione delle parti così come previsto dall'art. 523 c.p.p., il tribunale pronuncerà sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" ex art. 530 c.p.p.. In ultimo, se vi è stata pronuncia di condanna passata in giudicato, ne cesseranno immediatamente gli effetti con revoca del provvedimento ai sensi dell'art. 673 di rito.

Con riguardo all'elisione del delitto di "**concussione per induzione**" dal testo dell'art. 317 c.p., si osserva quanto segue.

Con “indurre” si intende l’azione di colui che persuade o stimola altri a fare qualcosa attraverso la creazione di uno stato di soggezione psicologica, così da influirne in qualsiasi maniera la volontà con l’inganno, la persuasione, l’ostruzionismo o il silenzio.

Si rilevi che, per pacifico insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, l’induzione è condotta distinta dalla costrizione psichica, sia essa assoluta che relativa, intesa come coartazione della volontà altrui da parte del pubblico ufficiale, il quale, profittando della propria funzione, pone il privato nella necessità, suo malgrado, di promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. Pertanto, attraverso costrizione il soggetto passivo compie un’azione che, per propria volontà, non avrebbe mai compiuto; diversamente, nel caso dell’induzione ad agire, il privato è persuaso o convinto a compiere azioni secondo propria volontà seppure quest’ultima sia stata influenzata, ma non coartata, dall’agente.

Dunque, essendo chiara la distinzione della concussione attraverso costrizione da quella per induzione, la novella all’art. 317 c.p., introdotta con la legge n. 190/2012, potrebbe far ritenere che vi sia stata l’*abolitio* del delitto di concussione se commesso attraverso induzione; eventuali problemi di diritto intertemporale verrebbero risolti dal disposto dell’art. 2 co. 2 c.p.. Invero, il legislatore ha previsto l’introduzione, nel corpo del codice penale, di una nuova fattispecie di reato rubricata con l’art. 319 *quater* c.p., dal titolo “Induzione indebita a dare o promettere utilità”. Dunque il pubblico ufficiale che, imputato per il delitto di cui all’art. 317 c.p., era tacciato di essere un “concussore per induzione”, per il disposto del nuovo art. 319 *quater* c.p., verrà qualificato come “indebito induttore”.

Il testo del nuovo disposto normativo suggerisce alcune brevi riflessioni.

*In primis*, con l’utilizzo della **clausola di riserva** “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, si è inteso attribuire alla nuova fattispecie penale carattere residuale, limitando la sua operatività ai casi in cui non trovano applicazione le disposizioni disciplinanti illeciti più gravi. Si tratta, pertanto, di un’ipotesi di reato sussidiario al pari dell’art. 323 c.p.; ciò comporta che il delitto di “induzione indebita a dare o promettere utilità”, in applicazione al principio di specialità sancito dall’art. 15 c.p., non possa concorrere formalmente con reati più gravi ai sensi del comma 3 dell’art. 16 c.p.p..

*In secundis*, anche per il nuovo reato di cui all’art. 319 *quater* c.p., permangono i dubbi interpretativi sul concetto di induzione espressi, sia in dottrina che in giurisprudenza, in seno al delitto di concussione *ante* riforma, la cui non certa accezione, secondo alcuni, potrebbe far ritenere la disposizione lesiva di taluni principi costituzionali, quale *obiter dictum* peraltro espresso dalla Consulta anche nella nota pronuncia con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p.

*In tertiis*, nel nuovo disposto dell’art. 319-*quater* c.p., colui che nel previgente art. 317 c.p., era “soggetto passivo - non danneggiato” nel delitto di

concussione per induzione diviene concorrente necessario nella nuova fattispecie penale, punito con la pena della reclusione fino a tre anni. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'agente sia imputato del delitto di concussione per induzione, al giudice sarà consentito, in applicazione dell'art. 521 di rito ed ai sensi del co. 4 dell'art. 2 c.p., pronunciare condanna per il reato di cui all'art. 319-*quater* c.p.

Inoltre, nel caso in cui il concusso abbia reso testimonianza nel corso del giudizio, il nuovo ruolo di concorrente necessario riconosciutogli dalla fattispecie di reato introdotta con la legge 190/2012 non renderebbe inutilizzabile, ai sensi degli articoli 191 e 197 c.p.p., la prova così assunta. Altresì, in detta circostanza non potrebbe essere esercitata l'azione penale nei confronti del concusso per il disposto dell'art. 2 co. 1 c.p.. Le ragioni della richiamata modifica possono essere rinvenute nell'intenzione di porre il privato dinanzi ad un bivio: 1) rifiutare l'induzione del soggetto pubblico ed eventualmente denunciare il fatto, quale inusuale obbligo da parte del cittadino cui sia stata rivolta l'impropria sollecitazione; 2) cedere all'induzione, dando o promettendo denaro od altre utilità all'induttore, divenendo così concorrente nel reato.

*In quartis*, la nuova rubricazione del delitto di concussione per induzione nell'art. 319 *quater* c.p., con l'abbassamento della **pena massima** da dodici ad otto anni, comporta la conseguente riduzione dei tempi di prescrizione per i procedimenti in corso, rappresentando, in taluni casi, una sorta di amnistia parziale che collide con le intenzioni formalmente espresse dal legislatore sul varo delle "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

### *3.2. Il nuovo delitto di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p. e le conseguenti modifiche all'art. 322 c.p.*

Con la legge n. 190/2012 è stata inoltre disposta la sostituzione dell'art. 318 c.p., disciplinante la **corruzione per un atto d'ufficio**, con un nuovo disposto con il quale è stata prevista la punizione della corruzione per l'esercizio delle funzioni e dei poteri.

Comparando i due testi normativi, *ante* e *post* riforma, si rileva che il legislatore, in luogo della ricezione od impegno di ricevere una retribuzione per compiere un atto del proprio ufficio, ha previsto la punibilità del pubblico ufficiale per la percezione o la promessa, per sé o per altri, di un indebito compenso. Si osservi altresì che al concetto più restrittivo di "retribuzione", intesa come dazione (di denaro o di altra utilità) che deve essere proporzionata all'atto compiuto o da compiere, quale requisito ritenuto necessario per la configurabilità del reato di corruzione impropria, si è introdotto quello più ampio di "indebita ricezione" che esula dalla comparazione tra la prestazione del privato e quella del funzionario.

Alla luce delle indicate modifiche, il legislatore ha quindi ritenuto di ampliare la gamma delle condotte rientranti nel delitto di corruzione impropria passiva, così recependo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza e dalla dottrina sul significato dell'espressione "atto d'ufficio" da intendersi come qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che violi (anche se non in contrasto con specifiche norme giuridiche o con istruzioni di servizio) i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione. Pertanto, ritenendo che l'"atto del suo ufficio" commesso dal pubblico ufficiale sia entità ricompresa nella più ampia accezione dell'espressione "esercizio delle funzioni e dei poteri" contenuta nel novellato art. 318 c.p., quale fatto in concreto riconducibile quindi tanto alla vecchia quanto alla nuova legge, trattandosi dunque di un caso di successioni di leggi, troverebbe applicazione, per rilievi esclusivamente *quoad poenam*, il co. 4 dell'art. 2 c.p.. In altre parole, il nuovo art. 318 ha comportato la modifica della disposizione ma non della norma, essendo rimasto immutato il disvalore penale della condotta corruttiva impropria commessa dal pubblico ufficiale. Altresì, ritenendo che l'attuale delitto di "corruzione per l'esercizio della funzione" disciplini anche l'ipotesi della cosiddetta "corruzione impropria susseguente", si intuiscono le ragioni che hanno comportato l'abolizione del comma 2 del previgente disposto dell'art. 318 c.p..

Orbene, poiché i commi 1 e 3 dell'art. 322 c.p. *ante* riforma contemplavano la condotta di corruzione impropria, il legislatore ha apportato al delitto di istigazione alla corruzione modifiche analoghe a quelle introdotte nell'art. 318 c.p..

Con riguardo ai soggetti a cui è indirizzata l'istigazione a compiere un atto del proprio ufficio, non è più prevista la figura dell'incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato. Tale qualifica era stata introdotta dal legislatore quale particolare disvalore che il rapporto di impiego può acquisire nei confronti della corruzione impropria. L'elisione di tale soggetto passivo dal testo della disposizione, peraltro auspicata da taluna dottrina alla luce della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego disposta con il d.lgs. n. 29/1993, comporta un ampliamento del novero dei soggetti a cui può essere rivolta l'indebita promessa od offerta di denaro o di altra utilità. Pertanto, per condotte commesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 190/2012, ai sensi dell'art. 2 comma 1 c.p., non potranno ritenersi responsabili coloro che abbiano istigato i "semplici" incaricati di pubblico servizio non ricoprenti la qualità di pubblici impiegati. Analoghe considerazioni di diritto intertemporale valgono per le modifiche apportate al co. 3 dell'art. 322 c.p. ed all'art. 318 come richiamato nell'art. 320 co. 1 c.p., quale reati corruttivi che attualmente non prevedono più, tra i soggetti attivi, la figura dell'incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.

Taluni dubbi interpretativi del previgente disposto permangono anche in senso al novellato co. 3 dell'art. 322 c.p.; essi, in particolare, sono legati al concetto di "sollecitazione", secondo alcuni da intendersi come "richiesta insistente", secondo altri da individuarsi nel "chiedere per ottenere" senza pressioni, suggestioni o velate minacce, ricadendo, nell'opposta ipotesi, nel tentativo di concussione. In ogni caso, è condivisa l'opinione che la sollecitazione da parte dell'*intraneus* soggetto pubblico deve essere seria e concretamente suscettibile di accoglimento da parte dell'*extraneus* privato.

### 3.3. *Il delitto di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.*

Con la lettera *r*) dell'art. X della legge n. 190/2012, è stato introdotto nel corpo del codice penale il nuovo articolo 346-*bis*. Si tratta di una **figura residuale** rispetto ai delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio *ex art. 319 c.p.*, e di corruzione in atti giudiziari *ex art. 319-ter c.p.*, con i quali pertanto è stata esclusa l'ipotesi del concorso. Tipico reato comune, aggravato nel caso in cui l'agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, prevede la punizione di colui che, sfruttando relazioni esistenti con un soggetto pubblico, si faccia dare o promettere, per sé o per altri, danaro od altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Dalla lettura del nuovo disposto normativo, si palesa l'intenzione del legislatore della riforma di cristallizzare nel testo di legge le pronunce di legittimità in tema di millantato credito ed, in particolare, quelle aventi oggetto l'interpretazione del verbo "millantare". Infatti, sia dottrina che giurisprudenza hanno rilevato che accanto al concetto di millanteria, intesa come vanto esagerato o falso, vi possa essere anche quello di una iattanza reale, quale ostentazione di un'influenza concreta e realmente esistente su un soggetto pubblico. Dette circostanze si ritengono aver indotto il legislatore ad individuare nel soggetto che indebitamente dà o promette denaro od altra vantaggio patrimoniale, il concorrente necessario nel delitto di cui all'art. 346-*bis* c.p., essendo per converso lo stesso, se vittima dell'altrui millanteria e quindi di mendacio ai sensi dell'art. 346 c.p., persona danneggiata dal reato.

Orbene, alla luce delle precedenti considerazioni sulla genesi della nuova fattispecie introdotta con la legge n. 190/2012, reputando quindi identico il disvalore penale dei due delitti (quale valutazione desumibile dalla giurisprudenza pronunciata in tema di condotte configuranti il delitto di millantato credito), muove qualche perplessità la forte disparità di pena per essi

prevista, essendo il reato di cui all'art. 346 c.p. punito con la pena da uno a cinque anni di reclusione (nel secondo comma, da due a sei anni), mentre il reato di traffico di influenze illecite, quale formula peraltro utilizzata da autorevole dottrina in uno studio sul millantato credito, è punito con la pena da uno a tre anni. Quest'ultima, infine, potrà essere aggravata in due ipotesi: 1) se il soggetto attivo riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; 2) se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. In caso di fatti di lieve entità, la pena potrà essere diminuita.

#### 3.4. *Le modifiche al Libro I del codice penale*

L'introduzione di nuove fattispecie di reato ha necessariamente comportato la modifica di alcune norme contenute nella **parte generale del codice penale**.

In particolare, con la riforma è stata introdotta la possibilità di applicare le pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione *ex art. 32-quater c.p.*, e di estinzione del rapporto di lavoro *ex art. 32 quinquies c.p.*, per coloro che sono condannati per il delitto di "induzione indebita a dare o promettere utilità" (la cosiddetta concussione per induzione) ai sensi dell'art. 319-*quater* co. 1 c.p.

#### 3.5. *Le ulteriori modifiche al Libro II del codice penale*

Il legislatore ha infine previsto un incremento della pena minima, da tre a quattro anni di reclusione prevista nel co. 1 dell'art. 314 c.p., disciplinante il delitto di peculato.

Le pene accessorie per l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, prevista nell'art. 317-*bis* c.p., è stata estesa per i delitti di corruzione propria *ex art. 319 c.p.*, quale previsione prima non contenuta nel codice penale, e per il delitto di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-*ter* c.p.. Altresì, per quest'ultimi reati sono stati previsti aumenti di pena: per il delitto di cui all'art. 319 c.p., la pena "da due a cinque anni" di reclusione, diviene "da quattro ad otto"; per la fattispecie di cui all'art. 319-*ter* c.p., alla pena "da tre ad otto" anni di reclusione, è sostituita quella "da quattro a dieci" anni, con l'ulteriore aumento della pena minima da quattro a cinque anni di reclusione in caso in cui dal fatto corruttivo sia derivata l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni.

Con riguardo alla previsione della punibilità per taluni delitti contro la pubblica amministrazione nell'ambito comunitario ed internazionale ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., è stata introdotta la responsabilità penale del soggetto indotto che, per il disposto del co. 2 dell'art. 319-*quater* c.p., dia, offra o prometta denaro od altra utilità a membri degli organi

delle Comunità europee, o a funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per quanto concerne la misura di sicurezza della confisca per i delitti contenuti nel titolo II del Libro I del codice penale, ai sensi del novellato art. 322-ter c.p., in caso di condanna, è possibile disporre l'ablazione per equivalente non solo del prezzo del reato (cioè del corrispettivo per l'acquisto dell'utilità) ma anche del suo profitto, estendendo quindi la ritenzione a beni il cui valore corrisponde all'utilità economica immediatamente derivante dall'avvenuto compimento del fatto illecito.

Con la lettera p), è stato introdotto l'aumento delle pene per il delitto di abuso d'ufficio, "da sei mesi a tre anni" ad "uno a quattro anni" di reclusione.

In ultimo, è stata prevista la possibilità applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis c.p., anche al delitto di "induzione indebita a dare o promettere utilità".

### Quadro di confronto

Norma di riferimento	Testo previgente	Testo attuale
<b>Art. 32 quater c.p.</b> <b>Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.</b>	Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640 bis, 644 commessi in danno o vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essi importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, <b>319 quater</b> , 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640 numero 1 del secondo comma, 640 bis, 644 commessi in danno o vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essi importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
<b>Art. 32 quinquies c.p.</b> <b>Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.</b>	Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.	Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, <b>319 quater, primo comma</b> , e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

<p><b>Art. 314 c.p. Peculato.</b></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da <b>quattro</b> a dieci anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>
<p><b>Art. 317 c.p. Concussione.</b></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</p>	<p><b>Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</b></p>
<p><b>Art. 317 bis c.p. Pene accessorie.</b></p>	<p>La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.</p>	<p>La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317, <b>319 e 319 ter</b> importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.</p>
<p><b>Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.</b></p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p>	<p><b>Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</b></p>

<p><b>Art. 319 c.p.</b>  <b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.</b></p>	<p>Il pubblico ufficiale, che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione <b>da quattro a otto</b> anni.</p>
<p><b>Art. 319 ter c.p.</b>  <b>Corruzione in atti giudiziari.</b></p>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.          Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione <b>da quattro a dieci</b> anni.          Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da <b>cinque</b> a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.</p>
<p><b>Art. 319 quater c.p.</b>  <b>Induzione indebita a dare o promettere utilità.</b></p>		<p><b>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.</b>  <b>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</b></p>
<p><b>Art. 320 c.p.</b>  <b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.</b></p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la</p>	<p><b>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</b>          In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.</p>